



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2013.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ANDREATA ANTON	X		
BATTISTI ENRICO	X		
BELLUMAT STEFANO			X
BOSO ERMINIO			X
CAPRA MIRCO		X	
CAPRA SERGIO	X		
CAUMO GIORGIO	X		
CRISTIANI DANIELE	X		
DALLAFIOR PATRIZIA	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DEGAUDENZ MATTEO		X	
FRAINER SILVIO	X		
GALVAN ENRICO	X		
MOLINARI TULLIO	X		
ORSINGHER ARMANDO	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SCHRAFFL GIANFRANCO	X		
SEGNANA MARIAELENA	X		
STEFANI SIMONE	X		
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Premessa

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

Con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

L'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.), approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 25 ottobre 2012, prevede che le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993 e che, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 29 marzo 2012 ha determinato le aliquote e le detrazioni per l'anno d'imposta 2012;

Rilevato quindi che risulta opportuno provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2013.

Ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (..)”*.

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”*.

Ricordato ancora che il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dispone: «Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni»;

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel punto 4. del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012;

Vista la circolare del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento prot.n. S110/12/535057/5.7/31-12 del 24 settembre 2012 “misuratore ICI/IMUP”, nella quale, tra l'altro, sono indicati i valori delle aree fabbricabili utilizzate per definire il c.d. “misuratore ICI/IMUP” e ritenuto, pertanto, di dover aggiornare alcuni valori indicati nella tabella “Allegato A” al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.);

Ritenuto altresì, tenuto conto dell'analisi complessiva del gettito del tributo, di dare attuazione alla volontà politica di sostegno alle famiglie attraverso la riduzione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale;

Preso atto che la legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” dispone, al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, mentre riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e, infine, consente ai comuni, per gli stessi immobili, di aumentare l'aliquota standard sino a 0,3 punti percentuali;

Ricordato che:

- ❑ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- ❑ che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, in attuazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg 1° febbraio

2005 n. 4/L, ha fissato al 31 marzo 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;

Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale, e nel corso della quale il Consigliere Andreata presenta un emendamento;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 2 voti favorevoli, n. 12 voti contrari e n. 2 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, l'emendamento proposto dal Consigliere Andreata viene respinto;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 e 2 astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti,

delibera

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013:

- Aliquota ordinaria → **0,76** per cento
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → **0,38** per cento

2. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:

- Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

4. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;

5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

6. di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) le seguenti modifiche:

il secondo e il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tenuto conto, con riferimento alla lettera i), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle ONLUS, che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

il sesto comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

6. In materia di ripetibilità delle spese di notifica e delle spese oggetto di recupero nei confronti dei destinatari di atti di accertamento e liquidazione relativi all'imposta, trova applicazione il decreto del Ministero delle finanze emanato ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 249 e del quarto comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202.

7. la tabella "Allegato A" al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) è sostituita da quella allegata al presente provvedimento;

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.);

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

10.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrario e 2 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire l'applicazione delle aliquote con l'inizio dell'anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to sig. EDOARDO ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **31.12.2012** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10.01.2013**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 11.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

REGOLAMENTO I.MU.P. - Allegato A (valido dal 01.01.2013) VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

(art. 3, comma 2)

Aree a destinazione residenziale:

- zona a nord-est del centro storico di Borgo: ad est del centro storico ed a nord del Fiume Brenta	€ 232,00/mq.
- zona a nord-ovest del centro storico di Borgo: ad ovest del centro storico ed a nord del Fiume Brenta	€ 185,00/mq.
- zona a sud del centro storico di Borgo: a sud del Fiume Brenta e delimitata a sud-ovest da Via Roma (da ovest fino all'incrocio con Via Lagarione e Brunazzo), da Via Lagarione e Brunazzo (fino a Stazione FF.SS.), dalla ferrovia (da Stazione FF.SS. a Via Giamaolle), da Via Giamaolle e da Via Per Olle (dall'incrocio con Via Giamaolle verso sud)	€ 174,00/mq.
- zona compresa tra la precedente e la S.S. 47	€ 162,00/mq.
- zona circostante il centro storico di Olle (tra i torrenti Moggio e Fumola)	€ 150,00/mq.

il valore delle aree sopra indicate è aumentato del 10% qualora l'indice di edificabilità sia superiore all'1,5 mc/mq

<u>Aree commerciali</u> (presso ex S.S 47 all'estremità est del territorio comunale)	€ 129,00/mq.
--	--------------

Aree destinate ad attività economiche: industriali, artigianali e commerciali diverse dalla precedente:

- zona compresa entro il perimetro delimitato da: Centro Storico – Corso Vicenza – Via Giovanelli – Torrente Ceggio – Ferrovia – Via Liverone – Via S. Lorenzo – S.S. 47 – confine ovest area produttiva e di riqualificazione – Brenta Vecchia – Centro storico	€ 131,00/mq.
- altre zone	€ 83,00/mq.

Aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche (verde pubblico, parchi, scuole, istituti assistenziali, sanitari, sociali, religiosi, culturali, sportivi, strade e parcheggi):

- zone interne al centro abitato	Valore corrispondente alla zona residenziale di appartenenza ridotto del 98%
- zone esterna al centro abitato (esclusa la zona della collina Rocchetta)	€ 1,00/mq.
- zona della collina Rocchetta	€ 0,06/mq.

Altre aree edificabili:

- aree a deposito	Valore corrispondente alle aree a destinazione industriale ridotto dell'80%.
- attività alberghiera / istituti turistico-ricettivi /campeggi	Commisurato ai mc. realizzabili: centro urbano: € 120,00/mc. altre zone: € 36,00/mc.

In caso di demolizione di fabbricato per la successiva ricostruzione e di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area, ai sensi del D.Lgs. 504/92, la cui superficie è determinata tenendo conto sia dell'area di sedime del fabbricato oggetto di intervento sia dell'area di pertinenza del fabbricato medesimo. In alternativa, nel caso di assenza di area di pertinenza, o nel caso in cui l'immobile sia ubicato in zone diverse da quelle edificabili, la superficie è determinata dividendo il volume dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento per un indice teorico pari a 1,5 (rapporto metri cubi/metri quadrati).

In questo caso il valore dell'area è:

- | | |
|---|--------------|
| a) per i fabbricati esistenti in centro storico | € 232,00/mq. |
| b) per i fabbricati esistenti in zone diverse da quelle edificabili | € 150,00 mq. |
| c) per i fabbricati esistenti in zone edificabili quello corrispondente alla zona stessa; | |
| d) per i fabbricati esistenti nel centro storico di Olle | € 150,00/mq. |

Nel caso in cui l'intervento riguardi un fabbricato che si sviluppa su più piani l'area fabbricabile si determina rapportando la superficie delle unità immobiliari oggetto dell'intervento rispetto a quella delle unità immobiliari che compongono l'intero fabbricato.

RIDUZIONI DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI IN PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI

Per le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ma non autonomamente edificabili, i valori sopra indicati sono ridotti del 30%.

Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie non è tale da consentire, sulla base delle norme previste dal P.R.G., la realizzazione di un edificio autonomo con superficie di base di almeno 100 mq. il cui lato minimo sia di almeno 8 ml..

La riduzione di valore non è applicabile qualora via siano particelle fondiarie contigue appartenenti allo stesso proprietario o ai parenti entro il primo grado, anche pro quota, la cui superficie complessiva consenta la realizzazione di un edificio con le caratteristiche sopra evidenziate.

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, individuata nel P.R.G. con la lettera "C", è ridotta del 100%;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto ferroviario, individuata nel P.R.G. con la lettera "F", è ridotta del 40%;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto stradale, individuata nel P.R.G. con la lettera "S", è ridotta del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt.5;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di protezione fluviale, è ridotta del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt. 5;

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta una riduzione del 90% nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale e la data dell'effettiva entrata in vigore dello stesso.

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta, in presenza di servitù regolarmente intavolate, una riduzione rapportata all'effettiva limitazione all'edificabilità dell'area stessa per effetto della servitù;

Il valore dell'area soggetta a piano attuativo, a piano di lottizzazione o a piano di trasformazione perequativa è ridotto del 25% fino all'approvazione del piano stesso; successivamente all'approvazione dei piani il valore delle aree a destinazione pubblica è ridotto del 100%;

Il valore della parte dell'Area Commerciale Integrata, per la quale il relativo piano attuativo preveda la destinazione fieristica, è ridotto del 50%.